

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MITTERDORFER, SCHIETROMA,
LANDOLFI e BRUGGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Modificazione all'articolo 6, terzo comma, della legge
14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la disposizione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo cui la Sottocommissione permanente per l'accesso costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi procede trimestralmente all'esame delle richieste di accesso, era, nelle intenzioni del legislatore, destinata a garantire che la Sottocommissione si riunisse almeno ogni tre

mesi per l'esame delle richieste di accesso. Pertanto la suddetta norma dell'articolo 6 comporta che la Sottocommissione deve procedere all'elaborazione dei programmi trimestrali dell'accesso.

Poichè questa interpretazione può rivelarsi di ostacolo alla Sottocommissione per procedere a un più sollecito vaglio delle richieste degli accedenti anche in rapporto all'attualità, si propone la soppressione della parola « trimestralmente ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 6, terzo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel primo periodo, dopo la parola « procede », è soppressa l'altra « trimestralmente ».